



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il
Ministro delle Imprese e del made in Italy

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro
delle Imprese e del made in Italy

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 9 del 05 novembre 2021, recante l'adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021 e il successivo aggiornamento con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze n. repertorio 285 del 29 marzo 2024;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante *“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”*;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante *“Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”*;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante *“Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”*;

VISTO il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante *“Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento”*;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro
delle Imprese e del made in Italy

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 recante *“Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”*;

VISTO l'articolo 4 ter del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito in legge n. 28 del 15 marzo 2024 recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”*,

VISTO in particolare il comma 1 del citato articolo 4-ter, dove si prevede che in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possano stipulare un accordo nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che includa azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale;

CONSIDERATO che il citato accordo può essere concluso anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione;

VISTA la previsione, contenuta nel citato comma 1 dell'articolo 4 ter, secondo cui *“con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l'eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione”*;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei meccanismi di revoca dell'accordo previsto dall'art. 4-ter per il caso di mancata effettuazione dell'operazione derivante da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro
delle Imprese e del made in Italy

DECRETA

Articolo 1

(Processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
2. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al comma precedente anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

Articolo 2

(Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro)

1. L'accordo sottoscritto in sede governativa deve contenere un progetto industriale e di politica attiva. Tale progetto deve contenere:
 - a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro
delle Imprese e del made in Italy

- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
 - c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
 - d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
 - e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1, del precedente articolo, per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di tutelare il richiamato perimetro occupazionale, è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.
 3. In corso di realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

Articolo 3

(Incentivi per i datori di lavoro e partecipazione dei lavoratori alle politiche attive)

1. Al datore di lavoro firmatario dell'accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro
delle Imprese e del made in Italy

2. L'esonero contributivo di cui al comma precedente è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, lettera c), articolo 2 del presente decreto e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.
3. Ai datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo in commento non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31, Dlgs. n. 150/2015.
4. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi. Tali incentivi sono compatibili con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.
5. Alla copertura degli oneri recati dagli incentivi disciplinati dal presente articolo si provvede utilizzando le risorse stanziare sul piano gestionale 25 del capitolo n. 4363, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 25 *Politiche previdenziali* – Programma 3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28, e dalla relativa relazione tecnica.

Articolo 4

(Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi)

1. Qualora l'operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti nell'accordo stipulato in sede governativa, vengono meno i contenuti dello stesso, ivi compreso quanto declinato nel progetto industriale e di politica attiva. In tal caso, vengono meno anche le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell'esonero contributivo, di cui all'articolo 3 del presente decreto.
2. Qualora nel periodo di durata del beneficio ai lavoratori di cui al comma 1, lettera c), articolo 2 del presente decreto non siano state erogate le attività di formazione o riqualificazione per





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro
delle Imprese e del made in Italy

almeno 200 ore complessive, vengono meno le condizioni giustificatrici di fruizione dell'esonero contributivo, di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 2, articolo 2 del presente decreto, vengono meno le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell'esonero contributivo, di cui all'articolo 3 del presente decreto e si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.
4. Nei casi rappresentati nei precedenti commi del presente articolo, l'INPS provvede al recupero dei contributi indebitamente fruiti. I meccanismi di recupero e di pagamento delle relative sanzioni sono individuati dall'INPS secondo le modalità ritenute opportune ai sensi del proprio ordinamento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

IL MINISTRO
DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Adolfo Urso

